

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PIANO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2018

La legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale "IUC" che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale proprio "IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possesso di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili "TASI" a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (con esclusione delle abitazioni principali), e nella tassa sui rifiuti "TARI", destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

La TARI riprende la normativa Tares (abolita dal 01.01.2014) e anche nella commisurazione della tariffa occorre tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99;

La legge di stabilità 2016 n. 208 del 8.12.2015 all'art. 23 prevede la sospensione degli aumenti dei tributi con esclusione della Tari le cui disposizioni applicative sono quelle previste dai commi dal 641 al 668 della suddetta legge 147/2013;

Il DPR 15/1999 avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, non ancora emanato e pertanto fino alla sua emanazione continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, costituite in particolare dal già citato DPR che ha transitato dalla TIA alla TARES ed infine alla TARI;

Il richiamo del DPR 58/1999 all'interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto.

Si può infatti rimarcare come nella TARI così come già nella TARES:

- La tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, in evidente conformità al criterio "presuntivo" previsto dal DPR 158/999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art. 5 comma 2 e art. 6 comma 2 DPR 158/1999)
- La tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento
- Siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 DPR 158/1999 "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali", in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il metodo pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

La metodologia di determinazione della tariffa si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. Individuazione e classificazione dei costi del servizio
2. Suddivisione dei costi tra fissi e variabili
3. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche
4. Calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule ed ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi 1 e 2 attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico finanziario. Le fasi 3 e 4 attengono invece alle delibere tariffarie.

Il tributo TARI è diretto quindi a coprire il costo del servizio di gestione rifiuti.

La tariffa viene determinata sulla base di un Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto gestore del servizio ed integrato con i costi interni del Comune per la gestione diretta del tributo in tutte le sue fasi.

Le caratteristiche principali del sistema tariffario sono le seguenti:

- creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l'impianto tariffario
- provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che consegua una riduzione della produzione di rifiuti.

È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Anzola d'Ossola si pone.

INTRODUZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

Il sistema "porta a porta" è il più efficiente per incrementare la percentuale di raccolta differenziata. L'obiettivo è la riduzione della produzione di RSU consentendo all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Inoltre una maggiore raccolta differenziata significa recuperare beni che possono essere riciclati e riutilizzati: un minore spreco di risorse naturali con una considerevole riduzione del carico dei rifiuti indifferenziati, che vanno a finire nelle discariche o negli inceneritori.

- Obiettivo sociale

Il "porta a porta" è un servizio più vicino al cittadino e più puntuale, effettuato a domicilio e senza che l'utente debba più dover raggiungere il cassonetto.

- Obiettivo ambientale

L'eliminazione dei cassonetti dalle strade, arginando il problema dell'abbandono abusivo dei rifiuti (azione che costituisce reato penale oltre che un deprecabile atteggiamento d'inciviltà) contribuirà a migliorare il decoro urbano. Si potranno recuperare spazi comuni e le strade saranno più pulite.

- Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente **per l'anno 2018**, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il Comune di Anzola d'Ossola conta, al 31 dicembre 2017, n. 415 abitanti.

La tabella allegata riporta il calendario della raccolta gestita dalla società Con.Ser.Vco spa

6. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui seguenti allegati:

- A – Piano dei costi
- B – Tariffe utenze domestiche
- C – Tariffe utenze non domestiche